

Società di capitali

# L'impugnazione del bilancio e gli orientamenti della giurisprudenza

---

*La violazione delle norme di legge che presiedono alla formazione di questo atto così importante per la vita e la gestione delle imprese coinvolge l'interesse generale all'informazione della collettività sulla vita dell'azienda.*

---

di *Alessandro Albicini*

**L**e norme del Codice civile pertinenti la problematica in oggetto sono le seguenti:

- l'art. 2423 c.c., che contiene il principio generale secondo il quale «dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte»;
- l'art. 2425 c.c., concernente i criteri di valutazione dell'attivo dello stato patrimoniale;
- gli artt. 2424 e 2425/bis c.c., che indicano le poste contabili da apportare rispettivamente all'attivo e al passivo dello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite;
- gli artt. 2426, 2427, 2428, 2429 e 2430, relativi specificamente a singole voci, attive e passive;
- l'art. 2429 bis, che delinea il contenuto della relazione degli amministratori, che forma un vero e proprio elemento integrativo del bilancio.

---

## Valore giuridico delle norme di bilancio

Molto si è discusso circa il valore giuridico da attribuire alle disposizioni che regolano nel Codice civile la formazione del bilancio.

Secondo parte della dottrina le norme in argomento rivestirebbero il valore di mere norme tecniche, desunte dalla ragioneria e dalla tecnica azienda-

le, la cui inosservanza non inciderebbe sulla validità del bilancio. Questa tesi pecca di eccessivo formalismo.

Anche se le norme relative al bilancio traggono origine da scienze extragiuridiche, esse mantengono pur sempre la loro vigenza giuridica in relazione alle funzioni ad esse attribuite dall'ordinamento.

Come chiarito dalla giurisprudenza (v. Tribunale di Milano 14 novembre 1973 in *Giur. Comm.* 1975, II, 353) le norme sul bilancio sono «dirette a garantire la conoscenza, da parte dei destinatari della pubblicità legale, della composizione e del valore del patrimonio sociale e delle variazioni da esso subite in ogni esercizio. Ciò significa che la violazione della normativa sul bilancio coinvolge l'interesse di carattere generale all'informazione della collettività ed, in particolare, di tutti i soggetti coinvolti nell'esercizio dell'impresa sociale».

---

## Principi di chiarezza e precisione

Il bilancio affinché corrisponda compiutamente alla sua funzione informativa circa la reale situazione economico-patrimoniale della società deve essere rigorosamente improntato ai principi di chiarezza e precisione.

La chiarezza deriva da un giudizio di valore che attiene al bilancio nella sua globalità, con valore strumentale rispetto al principio di precisione.

Il Supremo Collegio (Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699) ha affermato che: «il difetto di chiarezza asurge a causa di nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio quando incida su tale deliberazione in modo da alterare l'esatta rappresentazione della consistenza patrimoniale e dell'efficienza economica della società».

In questa ipotesi è possibile riscontrare, conformemente al disposto di cui all'art. 2379 c.c., un vizio attinente all'oggetto della deliberazione medesima, il quale risulta illecito, in quanto in contrasto con il principio sostanziale di verità del bilancio.

La garanzia di veridicità del bilancio deve essere assicurata non solo nell'interesse dei soci e dei terzi e dei creditori, ma anche nell'interesse generale al regolare funzionamento della società.

Quest'ultimi interessi devono essere effettivamente pregiudicati da un'esposizione non in linea con i requisiti di chiarezza e precisione richiesti dalla legge, perché si possa censurare di nullità per illiceità dell'oggetto la delibera di approvazione del bilancio.

Il bilancio per essere dichiarato nullo (cfr. Cass. 27 febbraio 1985, Società Metallurgica italiana C. Schreiber n. 1699 in *Foro It.*, 1985, I 2661) deve comportare oltre il pregiudizio degli interessi sopra descritti, anche un'effettiva impossibilità di conoscere la reale situazione della società, nonostante il ricorso alle notizie ed ai chiarimenti contenuti nelle relazioni dei sindaci e degli amministratori.

Relativamente alle finalità connesse al criterio di precisione, quest'ultimo assume rilevanza soprattutto con riguardo alle modalità di valutazione degli elementi dell'attivo del bilancio, di cui all'art. 2425 c.c.

La discrezionalità di valutazione, consentita dalla norma riportata, non può mai coincidere con una valutazione arbitraria, ma deve identificarsi con un parametro di ragionevolezza, da verificare caso per caso in ragione della situazione complessiva dell'impresa sotto il profilo economico-patrimoniale.

Ne consegue che le valutazioni non ragionevoli determinano bilanci falsi e la relativa deliberazione approvativa è viziata da nullità per illiceità dell'oggetto (cfr. Cass. 28 luglio 1977, n. 3373, Soc. Sarf c/Soc. Marefin, in *Foro It.* 1978, I, 142; *Giur. It.*, 1978, I, 1, 37).

La giurisprudenza (cfr. Tribunale di Milano, 4 luglio 1974, Bandino c/Banca d'America e d'Italia S.p.A.) ha estensivamente ravvisato la nullità della delibera di approvazione del bilancio in tutti i casi in cui quest'ultimo risulti redatto in violazione delle norme imperative, quali sono quelle sulla formazione dei bilanci di cui all'art. 2423 e segg. c.c.

È stato pertanto considerata nulla per illiceità dell'oggetto la deliberazione di approvazione del bilancio quando questo, per esistenza di poste fittizie, mancanza di poste corrispondenti ad effettivi cespiti, valutazioni contrastanti con la verità, non è idoneo ad offrire ai destinatari della pubblicità legale

un quadro d'insieme capace di illustrare la composizione ed il valore del patrimonio e di dar conto delle variazioni da esso subite nel periodo considerato.

### Soggetti legittimati ad impugnare il bilancio

L'art. 2377, 2° comma, c.c. stabilisce che: «le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data delle deliberazioni, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione».

Ai nostri fini la norma si applicherà in tutti quei casi di deliberazioni approvative di bilancio che non integrino ipotesi di nullità per impossibilità o illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c., che richiama le disposizioni in materia di nullità, relativamente alla legittimazione dell'azione (art. 1421 c.c.), imprescrittibilità dell'azione (art. 1422 c.c.), inammissibilità della convalida (art. 1423 c.c.).

Ciò significa che se il bilancio è viziato da nullità per le ragioni precedentemente esemplificate, la relativa impugnativa potrà essere proposta da chiunque dimostri di avere un interesse concreto alla rimozione dell'atto in argomento.

L'interesse di agire sussiste anche nell'ipotesi in cui lo *status* di socio sia acquisito dopo la chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e prima della sua approvazione, purché questa comporti un pregiudizio attuale.

### Vizi di annullabilità del bilancio

Come è noto l'approvazione del bilancio si inserisce in un procedimento caratterizzato dalle seguenti fasi:

— predisposizione del progetto del bilancio, con allegata la relazione illustrativa da parte degli amministratori;

— attività di verifica e stesura di apposita relazione da parte del Collegio Sindacale;


— deposito del bilancio e delle relazioni di cui sopra presso la sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché ciascun socio ne possa prendere visione.

L'inosservanza di tale procedimento vizia l'intero procedimento di formazione del bilancio determinando l'annullabilità del bilancio, ai sensi dell'art. 2377 c.c.

## DATI E TARIFFE PUBBLICITARIE 1988


Pagina b/n L. 2.000.000  
colore L. 3.600.000

Al vivo mm. 210 x 280  
In gabbia mm. 185 x 255




2/3 pagina b/n L. 1.325.000  
L. 2.380.000

Al vivo mm. 133 x 280  
In gabbia mm. 121 x 248



1/2 pagina orizzontale  
b/n L. 1.180.000  
colore L. 2.120.000

Al vivo mm. 210 x 140  
In gabbia mm. 185 x 125



1/2 pagina verticale  
b/n L. 1.180.000  
colore L. 2.120.000

Al vivo mm. 101 x 280  
In gabbia mm. 90 x 248



1/3 pagina b/n L. 650.000  
colore L. 1.170.000

Al vivo mm. 70 x 280  
In gabbia mm. 58 x 248



2 <sup>a</sup> copertina colore	L. 4.400.000
3 <sup>a</sup> copertina colore	L. 4.250.000
4 <sup>a</sup> copertina colore	L. 5.600.000
1 <sup>a</sup> romana b/n	L. 2.400.000
1 <sup>a</sup> romana colore	L. 4.250.000

Posizioni speciali e inserti: da convenire

Vendita spazi pubblicitari: **Consulenza s.r.l.**  
Via Sud Africa, 29 - 00144 Roma  
tel. 06/59.21.425 - telex 623009 Buffet I

## Diritto d'impugnativa dei bilanci delle società quotate in Borsa

Tutte le società quotate in borsa devono farsi certificare il bilancio da società di revisione, iscritte nell'apposito albo tenuto presso la CONSOB, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, 1° comma, decreto cit., il bilancio certificato è impugnabile, per quanto riguarda il contenuto e le relative valutazioni, solo da parte dei soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale o, se questo è superiore a due miliardi di lire, almeno cento milioni di lire in valore nominale. La norma riportata non esclude la legittimazione ad impugnare le deliberazioni di approvazione del bilancio prese «non in conformità della legge o dell'atto costitutivo agli amministratori ed ai sindaci». Il limite quantitativo (partecipazione pari ad un ventesimo del capitale sociale o a cento milioni, se il capitale sociale supera i due miliardi di lire) riguarda esclusivamente i soci. Tuttavia deve rilevarsi che il limite quantitativo a carico dei soci per poter impugnare il bilancio avrà effetto a partire dal 4 luglio 1988. Infatti l'art. 19 della L. 4 giugno 1985, n. 281 stabilisce che «le disposizioni di cui all'art. 6, 1° e 2° comma, del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 non si applicano per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge (vale a dire sino al 3 luglio 1988). Durante tale periodo la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio delle società con azioni quotate in Borsa può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le sue valutazioni, anche dalla CONSOB nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese». Fino al luglio 1988 anche per le società quotate in Borsa sarà ancora applicabile il regime legale fissato per l'impugnazione del bilancio delle società non quotate, salvo il fatto che tale azione potrà essere proposta anche dalla CONSOB. ■

### ANALISI DI BILANCIO

di Alessandra Tami  
pagg. 272 - L. 25.000

**BUFFETTI EDITORE**